

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1177-B)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro per i Beni Culturali e Ambientali**

(GULLOTTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

(V. Stampato n. 1177)

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica nella seduta del 18 aprile 1985 (V. Stampato Camera n. 2858)

modificato dalla VIII Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 20 marzo 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 marzo 1986

Norme per la concessione di contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonchè per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti od associazioni di culto

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Norme per la concessione di contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonchè per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti od associazioni di culti riconosciuti dallo Stato

Art. 1.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, può concedere ai privati ed agli enti di diritto privato che siano proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di notevole interesse storico, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, contributi per la conservazione, inventariazione e valorizzazione dei loro archivi.

2. Il contributo è concesso annualmente sulla base di un esame comparativo delle richieste motivate e documentate, presentate dagli interessati al soprintendente archivistico competente per territorio.

3. Restano salvi per il privato gli obblighi di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si estendono anche agli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico che si trovino presso enti pubblici.

Art. 2.

1. Con le stesse modalità di cui all'articolo 1 possono essere concessi contributi per la conservazione, inventariazione e valorizzazione degli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici, ad istituti o associazioni dei culti riconosciuti dallo Stato e che, a giu-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Norme per la concessione di contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonchè per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti od associazioni di culto

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

1. Con le stesse modalità di cui all'articolo 1 possono essere concessi contributi per la conservazione, inventariazione e valorizzazione degli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici, ad istituti od associazioni di culto e che, a giudizio del

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

dizio del competente soprintendente archivistico, rivestano interesse storico.

2. La concessione del contributo è condizionata all'osservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti per i privati dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 3.

Il controllo sulla destinazione dei contributi erogati ai sensi degli articoli 1 e 2 è riservato al Ministero per i beni culturali e ambientali, che a tal fine richiede il consuntivo delle spese sostenute.

Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 400 milioni a decorrere dal 1985.

2. Al relativo onere di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Contributi statali per gli archivi di notevole interesse storico ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

competente soprintendente archivistico, rivestano interesse storico.

2. *Identico.*

Art. 3.

1. *Identico.*

Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 400 milioni a decorrere dal 1986.

2. Al relativo onere di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Contributi statali per gli archivi di notevole interesse storico ».

3. *Identico.*